



REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia della particolarità del Comune di Etroubles, il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente, un'ordinata regolazione delle risorse naturali dell'agrisilvicoltura e la tutela della proprietà agricola contadina.

ARTICOLO 1

Accensione di fuochi

In materia di prevenzione incendi, si rinvia alla vigente normativa regionale. In particolare, si rammenta che:

1. All'interno dei boschi e a una distanza di 50 metri dagli stessi è vietato accendere fuochi ed usare inceneritori provvisti di abbattitore di scintille.
2. È autorizzata l'accensione di fuochi, nelle previste postazioni, all'interno delle aree attrezzate.
3. È vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali in zone incolte e ricoperte da vegetazione residua secca.

4. È consentita, in assenza di vento, l'accensione di fuochi, da parte dei privati cittadini, anche in deroga al precedente punto 3, dalle ore 6.00 alle ore 10.00 del mattino per l'eliminazione di stoppie e altri residui vegetali, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale, articoli 6 e 12 Legge Regionale 3 dicembre 1982 n.85 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi"
5. Nei periodi di massima pericolosità i divieti sono stabiliti con apposito decreto del Presidente della Regione.

ARTICOLO 2

Difesa da incendi

Per ragioni di prevenzione degli incendi, di tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e di decoro è vietato gettare in terra e sulle strade e piazze comunali mozziconi di sigaretta o similari.

Per quanto non previsto dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui alla L. R. 3.12.82 n° 85 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

ARTICOLO 3

Strade vicinali, circolazione mezzi

Le strade vicinali devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti, anorma del Codice della Strada.

La circolazione con mezzi a motore al di fuori delle strade comunali, è disciplinata dalla legge regionale (attualmente l.r. n. 17/1985) e dal presente regolamento.

Eventuali richieste di autorizzazione, rilasciabili dal Sindaco ai sensi della legge regionale, seguono il procedimento previsto dal presente articolo.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici comunali e la stessa dovrà prevedere:

- dati del richiedente, compresa la targa del mezzo;
- dichiarazione di conoscenza dello stato di percorribilità delle strade/piste del Comune e dichiarazione di esonero da ogni responsabilità comunale rispetto ad eventuali sinistri causati dal suddetto stato di percorribilità;
- indicazioni della durata del periodo, degli orari e del percorso per cui si richiede l'autorizzazione;
- sintetica descrizione dei motivi alla base della richiesta

L'autorizzazione, che avrà carattere temporaneo e indicherà la strada interessata e le motivazioni, dovrà essere rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

In occasioni di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui alla vigente legge regionale.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.

ARTICOLO 4 **Divieto di campeggio e** **posteggio**

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- il campeggio di roulotte e camper al di fuori delle aree di sosta previste, salvo autorizzazione da parte del Sindaco per campeggio occasionale e per un breve periodo con finalità di pastorizia (custodia di mandrie e greggi);
- l'attendamento (fatta salva l'autorizzazione del sindaco) ad eccezione del campeggio occasionale per fini escursionistici, disciplinato dalla normativa regionale,

È consentito il posteggio dei mezzi agricoli e delle macchine operatrici sul territorio comunale solo se ordinatamente disposti e non in evidente stato di abbandono.

ARTICOLO 5 **Taglio erba, decoro**

Ai fini di tutela della sicurezza e del decoro pubblico, tenuto conto del carattere turistico della località, i proprietari o comunque i responsabili della conduzione di terreni nel Comune di Etroubles sono obbligati allo sfalcio degli stessi rispetto ad una fascia di sicurezza di 50 metri dalle case abitate (o abitabili) e comunque nelle aree all'interno dei centri abitati.

Tale distanza può essere ridotta nel caso in cui risulti oggettivamente inutile, ai fini della tutela del decoro e sicurezza pubblica.

Lo sfalcio deve avvenire entro il 15 luglio.

Nel caso di mancato rispetto del termine, il Comune avvierà il procedimento per l'applicazione della sanzione e per l'effettuazione dell'intervento da parte dell'ente, con rimborso delle spese dallo stesso anticipate.

L'interessato sarà messo in mora dall'amministrazione che nell'avvio del procedimento dovrà prevedere:

- un ulteriore termine di almeno 15 giorni per la realizzazione dello sfalcio da parte del proprietario;
- la quantificazione della spesa che il comune dovrà anticipare per realizzare l'intervento in sostituzione dell'interessato e che il proprietario del fondo (o chi ne ha la disponibilità) dovrà rimborsare all'ente.

L'attività sostitutiva dell'ente comunale è da intendersi residuale rispetto all'ordinaria attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario.

ARTICOLO 5/bis
Lotta obbligatoria contro la processionaria
(traumatoampa pityocampa D.M.
30/10/2007)

Tutti i proprietari di piante colpite dalla "Processionaria del Pino" in zone antropizzate devono provvedere, a propria cura e spesa, ad effettuare il controllo della Processionaria del pino (traumatoampa pityocampa), alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed all'ulteriore distruzione con il fuoco (periodo dicembre-aprile) o mediante trattamenti fitosanitari ammessi dalla normativa vigente; detti interventi dovranno essere eseguiti ogni anno nei periodi indicati al manifestarsi della presenza della processionaria;

È assolutamente vietato depositare le ramaglie con i nidi di processionaria presso gli ecocentri intercomunali, nei contenitori della raccolta domiciliare e in ogni altro spazio aperto;

In caso di mancata ottemperanza sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi mediante ordinanza del Sindaco, con addebito delle relative spese al trasgressore e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214 ed il deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 500 e 650 del Codice Penale;

ARTICOLO 6
Trasporto letame e liquami

I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, terra ecc. devono essere tali da impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada.

Il trasporto di liquami è vietato durante le festività e la domenica (salvo deroga sindacale in caso di necessità).

Nel corso di manifestazioni sul territorio comunale, il Sindaco ha facoltà di vietare il trasporto di liquami.

ARTICOLO 7

Spargimento letame e liquami

Lo spargimento dei liquami a fini agricoli è consentito nei limiti della normativa regionale. (Regolamento regionale n. 6/1995 e SMI).

ARTICOLO 8 Prodotti fitosanitari

Nei fondi agricoli è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle giornate ventose e in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'osservatorio per le Malattie delle Piante.

ARTICOLO 9 Scarico rifiuti

È vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale e specie, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e privato.

La raccolta ed il deposito dei rifiuti, diversificati in rifiuti solidi urbani, vetro, carta e metalli, dovrà avvenire negli appositi contenitori sistemati sul territorio.

ARTICOLO 10 Irrigazione

È vietato far scorrere sulle strade e suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acque destinate alla irrigazione o a qualsiasi altro uso, nonché le acque piovane (tramite grondaia).

È fatto obbligo di seguire, durante l'irrigazione, il percorso dell'acqua con la presenza continua ed attenta di apposita persona onde evitare di arrecare danni a terzi e alla rete sentieristica e stradale.

Ad irrigazione eseguita l'acqua dovrà essere restituita al suo corso normale.

È obbligatorio di eseguire e mantenere, sulla proprietà o terreni affittati, sgombri i ruscelli anche quando non usufruiscono dell'acqua ed a provvedere alla loro pulizia e manutenzione in modo tale che l'acqua possa scorrere liberamente senza debordare.

Resta, comunque, a carico degli interessati la responsabilità per danni arrecati alla proprietà di terzi.

ARTICOLO 11 **Idranti antincendio**

È vietato l'allaccio abusivo agli idranti antincendio comunali.

ARTICOLO 12 **Custodia animali d'affezione (cani), pascolo, passeggio o altro**

Custodia cani:

È fatto divieto di lasciare liberi e senza custodia i cani.

È fatta eccezione per i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi di sorveglianza purché non aperti al pubblico.

I cani da pastore e da caccia possono essere lasciati liberi, ma non senza custodia e non nelle aree urbane, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e mandrie e per la caccia.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa regionale in materia di animali di affezione (l.r. n. 37/2010),

Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano, di raccogliergli e pulirne le deiezioni (solide e liquide) e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta e pulizia delle stesse.

Custodia animali al pascolo:

Il bestiame al pascolo, anche nelle aree private, deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. È obbligatorio l'utilizzo di recinzioni mobili (filo elettrico).

Il posizionamento di fili o simili per delimitare il pascolo non può interferire con la rete sentieristica. Possono essere utilizzati appositi accorgimenti per il passaggio di persone ed impedire il transito degli animali custoditi (sovrapposizione aperta delle recinzioni).

È vietato il pascolo nei pressi delle aree di rispetto delle sorgenti dell'acquedotto comunale.

Nell'area di pascolo deve essere garantita l'integrità dei canali irrigui

Il transito e la sosta di mandrie e di greggi è vietato nello spazio relativo al centro del Capoluogo ferma restando la possibilità di prediligere il transito nelle strade alternative esterne al centro storico, oppure previa autorizzazione richiesta al Sindaco e preventivamente autorizzata.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di mandrie, greggi o animali da tiro o da soma, ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e

provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell'ingombro o della bordatura.

L'imparcamento del bestiame nei pressi dei centri abitati è consentito. Nel caso in cui la mandria crei problemi igienico-sanitari di insalubrità ambientale che vadano ad influire sull'abituale stile di vita del vicinato, dovrà essere allontanata ad almeno 15 metri dalle proprietà. Sarà cura dell'Amministrazione comunale verificare l'adozione dell'opportuno provvedimento.

Custodia animali da passeggio:

Gli animali da passeggio quali cavalli, asini, muli e simili, al fine di trasporto persone o trasporto merci e simili (ad esempio calessi, carretti) possono transitare su tutte le strade pubbliche comunali, eccetto il centro del Capoluogo ferma restando la possibilità di ottenere l'autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco e preventivamente richiesta.

Su tutte le strade deve essere garantito il recupero delle deiezioni entro un'ora dal passaggio di detti animali. È fatto divieto di scarico delle deiezioni raccolte su terreni privati, salvo autorizzazione dei proprietari e solo in zone autorizzate dall'Amministrazione comunale previa concertazione.

ARTICOLO 13

Raccolta funghi – Flora e Fauna

Per quanto concerne la raccolta dei funghi e flora si rinvia alla normativa regionale vigente. L'esercizio della caccia e della pesca è consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e secondo le regole e modalità localmente stabilite dai consorzi della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 14

Potatura di alberi e siepi

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via:

- sono tenuti a regolare le siepi o altre piante, in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e dei marciapiedi e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare;
- hanno l'obbligo di potatura delle piante che possano interferire con la pubblica illuminazione e relativi cavi di distribuzione;
- hanno l'obbligo di tenere pulita la sede stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti;
- hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni nonché lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi.

È fatto obbligo di trasportare gli sfalci, i residui di potatura o altro in luoghi appositi, come il centro di conferimento dei rifiuti (per i privati).

ARTICOLO 15 **Ripristino del verde**

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato e all'Ente interessato del ripristino e ricostituzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo alla ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 16 **Accertamenti**

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, agli agenti di Polizia Locale.

L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della citata legge 689/81.

Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Il Comune ordina, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

ARTICOLO 17

Sanzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, le contravvenzioni al presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, equivalente ad Euro 50,00, oltre le spese di procedimento, ovvero altra somma stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689/1981.

La misura della sanzione è determinata tenuto conto della recidiva e del danno causato.

ARTICOLO 18

Ricorso – Rapporto – Ordinanza – Ingiunzione

Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

Nel caso di mancato pagamento in via breve, senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17, Legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza/ingiunzione.

Avverso l'ordinanza/ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della legge 689/81.

ARTICOLO 19

Abrogazione di norme regolamentari

Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

ARTICOLO 20
Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.